

AEB S.p.A.  
17.03.20 000123

---

ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

---

tra

Unareti S.p.A.

e

Ambiente Energia Brianza S.p.A.

B

## ACCORDO

tra

**Unareti S.p.A.**, con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 505371, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12883450152, qui rappresentata dal dott. Francesco Gerli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("Unareti");

e

**Ambiente Energia Brianza S.p.A.**, con sede legale in Via Palestro n. 33, Seregno (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02641080961, numero REA MB-1518951, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02641080961, qui rappresentata dall'avv. Loredana Bracchitta, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in virtù dei poteri conferitile dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("AEB");

(Unareti e AEB di seguito, congiuntamente, anche le "Parti" e, singolarmente, la "Parte").

### Premesso che

- A. In data 27 gennaio 2020, le Parti hanno sottoscritto tramite scambio di corrispondenza un accordo quadro, inclusi i relativi allegati (di seguito l'"**Accordo**") avente ad oggetto, in particolare, un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**");
- B. Ai sensi dell'Accordo, il Progetto di Aggregazione verrà attuato in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in AEB e successivo conferimento in Reti Più del Ramo Distribuzione Gas ricevuto dalla stessa AEB a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
- (i) trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale di A2A IP da A2A a Unareti;
  - (ii) scissione del Ramo Distribuzione Gas e della Partecipazione A2A IP da Unareti a AEB;
  - (iii) l'esecuzione da parte di AEB del conferimento in natura del Ramo Distribuzione Gas ricevuto per effetto della Scissione (come *infra* definita) in Reti Più;
- C. Le Parti hanno convenuto di apportare all'Accordo le modifiche e integrazioni perviste nel presente accordo (di seguito l'"**Accordo Modificativo**").

**Tutto ciò premesso e considerato,  
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### 1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse del presente Accordo Modificativo ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante.

### 2. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE

## 2.1 DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Modificativo, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Accordo, salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Modificativo.

## 2.2 REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo Modificativo, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti, troveranno applicazione le norme e le previsioni di cui all'Articolo 2.2 (*Regole di interpretazione*) dell'Accordo.

## 3. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO MODIFICATIVO

- 3.1 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.1.3, punto (ii) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"entro il 23 aprile 2020, a effettuare la Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali".*

- 3.2 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.1.3, punto (iii) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"non appena ottenuta la Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, a convocare, rispettivamente, le assemblee straordinarie di AEB e Unareti per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2502 e 2506-ter, Codice Civile, del Progetto di Scissione (le "Assemblee Straordinarie di Scissione"), per la prima data a cadere tra il 20 aprile 2020 e la prima data utile sulla base dei tempi di convocazione delle assemblee straordinarie di AEB e Unareti, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile, dandosi sin da ora atto che, in aggiunta alle Condizioni Sospensive, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Scissione prevedranno che la sottoscrizione dell'Atto di Scissione sia sospensivamente condizionata all'acquisizione dell'intera Partecipazione A2A IP da parte di Unareti."*

- 3.3 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.2.3 dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"Assumendo che le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della Due Diligence siano consegnate in conformità al precedente Articolo 4.2.2, ciascuna Parte dovrà completare la propria Due Diligence entro il 23 marzo 2020 (il "Termine della Due Diligence"). Anche prima della scadenza di detto Termine della Due Diligence, ciascuna Parte dovrà prontamente comunicare all'altra Parte eventuali criticità riscontrate che siano, ad avviso di tale Parte, ostative al proseguimento e al completamento del Progetto di Aggregazione".*

- 3.4 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.3.3, lettera (b) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"la Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) del precedente Articolo 4.3.1 (Assemblee Straordinarie di Scissione), non si verifichi entro e non oltre il 20 aprile 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o".*

- 3.5 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.3.3, lettera d), dell'Accordo è sostituito a ogni effetto come segue:

*"la Condizione Sospensiva di cui al punto (vii) del precedente Articolo 4.3.1 (Completamento della procedura di consultazione sindacale), non si verifichi entro e non oltre il 23 maggio 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o".*

- 3.6 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.3.3, lettera (f) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"la Condizione Sospensiva di cui al punto (xi) del precedente Articolo 4.3.1 (rilascio del parere positivo del Perito sul Rapporto di Cambio della Scissione) non si verifichi entro e non oltre il 20 marzo 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o".*

3.7 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.5.1, dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

*"La sottoscrizione dell'Atto di Scissione dovrà tenersi – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive ed alla corretta esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 4.1 – presso gli uffici del Notaio, entro il 4° (quarto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Efficacia dell'Aggregazione o alla diversa data concordata per iscritto tra le Parti (la data in cui, nel rispetto di quanto precede, verrà sottoscritto l'Atto di Scissione, la "Data di Esecuzione della Scissione")."*

#### 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

4.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati (a) in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile;
- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto.

#### 5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- 5.1 Le Parti concordano e prendono atto che il presente Accordo Modificativo è parte integrante dell'Accordo e che, salvo solo quanto previsto nel presente Accordo Modificativo, l'Accordo rimane valido e vincolante in base ai termini e condizioni ivi previsti.
- 5.2 Le Parti concordano e prendono atto altresì che le disposizioni di cui agli Articoli 10 (Riservatezza), 11 (Disposizioni varie), 12 (Legge regolatrice) e 13 (Foro competente) si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo Modificativo.

\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con la proposta contrattuale sopra esposta, Vi invitiamo a riportare il testo della presente su Vostra carta intestata restituendola debitamente siglata su ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale ed irrevocabile accettazione dei suoi contenuti.

Cordiali saluti

Ambiente Energia Brianza S.p.A.

Nome: Loredana Provelato  
Carica: Prerogative CPA